



Deliberazione n. 1472/C

adottata dal Commissario in data 29 NOV. 2010

Oggetto: ASL n. 7 Carbonia c/ M. D. – Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia - Sentenza n. 17/2010 – Pagamento somme liquidate in sentenza.

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2002, M.D. conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia – l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dell’intervento chirurgico effettuato presso il P.O. Sirai di Carbonia nel mese di gennaio 2001;

ATTESO che con nota prot. n. 25048/2010 l’avv. Luca De Angelis, legale dell’Azienda nel procedimento in oggetto, ha trasmesso copia della sentenza n. 17/2010, che si allega alla presente deliberazione, con la quale il Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia - ha condannato la Asl n. 7 di Carbonia al pagamento in favore di M.D. della somma di € 3.937,25 a titolo di risarcimento danni e di € 3.311,09 a titolo di rimborso delle spese di giudizio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 7.248,34 in favore di M.D., così come disposto dalla sentenza allegata

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore di M.D., secondo quanto statuito dal Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia – con la sentenza n. 17/2010 l’importo complessivo di € 7.248,34 a titolo di risarcimento danni e di rimborso spese legali relative al giudizio *de quo*,
- di imputare quindi l’importo complessivo di € 7.248,34 derivante dal presente atto, sul codice n. 0202030107 “Altri fondi per rischi” del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla ricorrente e trasmesso presso il domicilio eletto nello Studio dell'Avv. Giovanni M. Lauro.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1472/C del 29 NOV. 2010

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 29 NOV. 2010 13 DIC. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



17

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
 SEZIONE UNICA A RITO ORDINARIO
 Giudice Com. 5026/02
 Cron. 383/10
 Report. 46/10
 Sentenza Civile n. 17/10

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, in persona del dott. Stefano Greco in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5026 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2002 promossa da

Mancini Donald, residente in Carbonia ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv. Mario Arrica e Francesco Arrica, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa depositata il 17 febbraio 2006,

attore

contro

Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, con sede in Carbonia ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Luca De Angelis, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione,

convenuta

e contro

Gerling-Konzern s.p.a. in persona del direttore generale, dottor Riccardo Tacconi, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Maria Marrosu, che, unitamente all'avv. Paolo Ferrati del Foro di Milano, la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa,

terza chiamata in causa

la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

nell'interesse di Mancini Donald: voglia il Giudice, *contrariis reiectis*, accertata la responsabilità della convenuta A.S.L. n. 7 di Carbonia, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore a seguito dell'intervento di appendicectomia praticato dai dipendenti della Azienda U.S.L. di Carbonia in data 12 gennaio 2001 a titolo di danno biologico, vita di relazione, invalidità temporanea totale e parziale, danno morale e patrimoniale nella misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del danno sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge.

nell'interesse della Azienda U.S.L. di Carbonia: si confermano le conclusioni già formulate (nella memoria depositata il 21 luglio 2003, la parte ha rassegnato le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*:

- ~ in via pregiudiziale, accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione qui formalmente esplicitata ex art. 180 cpv c.p.c.;
- ~ per l'effetto, rigettare la domanda attrice e assolvere l'azienda convenuta da ogni avversa domanda;
- ~ in via meramente subordinata, nella demegata ipotesi si ravvisasse una responsabilità dell'Azienda Usl n. 7 di Carbonia, condannare la Gerling Konzern A.M.A. Insurance Brokers a manlevare l'Azienda Usl n. 7 di Carbonia da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, anche con eventuale condanna diretta della Compagnia stessa, in favore dell'attore (in forza della polizza n. 63/104050/01) ed ogni

eventuale successivo rinnovo;

~ in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio);

nell'interesse della Gerling Konzern: si confermano le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione (vaglia il Tribunale, contrariis relectis:

~ respingere le domande proposte da Mancini Donald con atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2002;

~ fermi in ogni caso i limiti dell'obbligazione della compagnia determinati dalla quota di coassicurazione e dal massimale assicurato;

~ con la rifusione di spese, diritti ed onorari).



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 gennaio 2002, Donald Mancini ha convenuto in giudizio l'Azienda USL n. 7 di Carbonia e, dopo avere premesso che il 12 gennaio 2001 era stato ricoverato presso il P.O. "Sirai" di Carbonia con diagnosi di appendicite acuta e che, sottoposto ad intervento chirurgico, era stato dimesso il successivo 18 gennaio, ha affermato che il 20 gennaio era stato nuovamente ricoverato per la sospetta occlusione intestinale nella parte già sottoposta ad appendicectomia, che l'esame radiografico aveva evidenziato una immagine nastriforme x-opaca e che i sanitari lo avevano nuovamente operato per l'eliminazione dalla cavità addominale del corpo estraneo.

Sostenendo, quindi, che il trattamento chirurgico in primis praticato, a cagione della negligenza dei sanitari preposti, che hanno dimenticato residui nella cavità addominale, gli aveva procurato una ritorzione intestinale con i danni conseguenti, l'attore ha chiesto la condanna della

convenuta al risarcimento dei danni.

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia si è costituita in giudizio ed ha resistito.

La stessa convenuta, inoltre, ha chiamato in causa la Gerling Konzern, società con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione, al fine di essere da quest'ultima manlevata.

La società si è costituita in giudizio ed, oltre ad avere contestato la responsabilità della assicurata, ha sostenuto che la polizza era stata stipulata in coassicurazione con la Società Liguria ai sensi dell'art. 1911 c.c. e che, pertanto, ella doveva rispondere nei limiti della quota di rischio assunta con il contratto di coassicurazione, pari all'ottanta per cento.

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia, con memoria datata 22 aprile 2003, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, sostenendo, tra l'altro, che dall'esposizione *non si evince in che cosa consisterebbe la condotta colposa ... né se i danni presunti lamentati dall'attore siano derivati dal 1° o dal secondo intervento*. Tale eccezione è stata ripetutamente reiterata nel corso del giudizio mentre nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla misura del rischio assunto dalla Gerling Konzern.

La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con riferimento all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla azienda convenuta e dalla stessa riproposta anche nella comparsa conclusionale, appare opportuno premettere che, ove siano fatti valere, come nel caso in esame, diritti eterodeterminati, ai fini della validità della citazione come atto di esercizio dell'azione è sempre indispensabile non solo la formale

esposizione degli elementi di fatto (art. 164, comma 4, c.p.c.) ma anche un'esposizione dei fatti costitutivi tale da consentire l'individuazione del diritto fatto valere in giudizio.

Il requisito del n. 3 dell'art. 163 c.p.c., infatti, in tanto non sarà omesso o assolutamente incerto in quanto l'atto di citazione dia certezza in ordine ai fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Nel caso in esame, peraltro, Donald Mancini, nell'atto introduttivo del giudizio, ha chiaramente - anche se sinteticamente - narrato i fatti, ha evidenziato quale sarebbe stato, a suo giudizio, il comportamento colposo della convenuta (*il trattamento chirurgico in prlmis praticato, a cagione della negligenza dei sanitari preposti, che hanno dimenticato residui nella cavità addominale*) ed poi sottolineato quali conseguenze pregiudizievoli da questo sarebbero derivate (*una ritorsione intestinale con i danni conseguenti*).

I fatti costitutivi del diritto oggetto della domanda, dunque, sono stati compiutamente individuati e l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in questo quadro, appare manifestamente infondata e deve essere rigettata.

2.1 Passando, quindi, ad esaminare nel merito la domanda, premesso che è pacifico tra le parti che Donald Mancini fosse stato operato per due volte in un brevissimo arco temporale presso il Presidio Ospedaliero "Sirai" di Carbonia, si deve osservare che già nella cartella clinica relativa al secondo ricovero del Mancini il chirurgo aveva annotato che *le aderenze lisate sono formate attorno a residuo estraneo dal pregresso intervento* (si veda la descrizione dell'intervento del 20 gennaio 2001).

Il consulente tecnico d'ufficio, dal canto suo, ha sottolineato che



Doc. trasn. da:0708562539

studiolegalearriva

22/10/10 12:26 Pag: 9

dall'analisi della medesima cartella non risulta quale fosse la natura del corpo estraneo rimosso chirurgicamente ma che la sua forma e la sua densità all'esame radiografico *rendono assolutamente e realisticamente verosimile che si trattasse di una garza chirurgica.*

In questo quando, dunque, può fondatamente ritenersi che i sanitari dell'azienda convenuta, omettendo di asportare una garza, avessero effettivamente commesso un errore nell'esecuzione del primo intervento e, come ha lealmente ammesso il difensore della Gerling-Konzern nella comparsa conclusionale, tanto basta a decretare una responsabilità della struttura ospedaliera.

2.2 L'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, pertanto, deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore.

Tale tipologia di danno, infatti, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio ha potuto accertare che, a causa delle complicate e del reintervento, il Mancini, rispetto al decorso normale, aveva visto prolungarsi di quindici giorni il periodo di inabilità temporanea totale e di ulteriori quindici giorni il periodo di inabilità parziale ~~di inabilità non totale~~ peraltro non incidenti sulla capacità lavorativa specifica, che possono stimarsi nella misura del due per cento.

Il danno biologico che potrebbe essere liquidato, in via equitativa e sulla base delle tabelle utilizzate da questo Tribunale, che assegnano il valore di

euro 1.114,66 per ogni punto di invalidità permanente per i soggetti di età compresa tra quindici e trenta anni, sarebbe pari a complessivi euro 3.579,32 (i.t.t. euro 900 (euro 60 X 15), i.t.p. al 50% euro 450,00 (euro 30 X 15), e i.p. euro 2.229,32 (euro 1.114,66 X 2)).

Tale importo, sussistendo il reato di lesioni colpose e valutata la particolare sofferenza psichica del danneggiato, il quale a pochi giorni di distanza è stato costretto a sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico, deve, peraltro, essere aumentato in misura pari al dieci per cento.

La Suprema Corte, infatti, ha osservato che quando il fatto illecito integra, come nel caso in esame, gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto); in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione (Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972).

L'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di euro 3.937,25.

A tale importo, che, essendo stato determinato avendo come parametro di riferimento valori attuali, non deve essere ulteriormente rivalutato, devono essere aggiunti gli interessi, con decorrenza dalla data della decisione.

L'attore, in verità, ha chiesto la condanna dei convenuti alla corresponsione degli interessi dalla data del fatto illecito, ma, al riguardo si deve osservare che la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha più volte sottolineato che nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nella corresponsione dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca della produzione del danno, che è soltanto eventuale e non automatico.

Tale danno, che dipende dal raffronto comparativo tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l'importo allora dovutogli secondo le forme che, in base alla comune esperienza, possono dirsi ordinarie (ovvero in impieghi più remunerativi) e presuppone che la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347 Cass. 28 luglio 2005, n. 15823), nel caso in esame non è stato, tuttavia, neanche prospettato e, pertanto, la predetta richiesta non può trovare accoglimento.

3. Come si è osservato nella parte espositiva, l'azienda convenuta non ha contestato l'esistenza di una assicurazione né la misura del rischio che la Gerling-Konzern ha dichiarato di avere assunto, apprezzabile, peraltro, dalla polizza in atti (si veda il documento n. 1 del fascicolo della compagnia).

La Gerling-Konzern, pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'Azienda USL di Carbonia della complessiva somma di euro 3.149,80, pari all'ottanta per cento del risarcimento liquidato all'attore.

Per effetto della norma contenuta nell'art. 1911 c.c., infatti, ciascun



assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori (Cass. 29 novembre 2004, n. 22386).

4.1 L'Azienda U.S.L. di Carbonia secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo considerando il valore della causa compreso nello scaglione tra euro 2.601,00 ed euro 5.200,00.

Il valore della causa, infatti, si determina a norma del c.p.c. avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

4.2 Le spese tra l'Azienda e la Gerling-Konzern devono, invece, essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

1. condanna l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia al pagamento, in favore di Donald Mancini, della complessiva somma di euro 3.937,25, oltre agli interessi al saggio legale dalla decisione al saldo;
2. condanna la Gerling-Konzern al pagamento, in favore dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, della complessiva somma di euro 3.149,80, oltre agli interessi al saggio legale dalla decisione al saldo;
3. condanna l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia alla rifusione, in favore di Donald Mancini, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.311,09, di cui euro 1.314,40 per diritti ed euro 1.200,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

Doc. trasm. da:0708562539

studiogalearrica

22/10/10 12:26 Pag: 7

4. dichiara interamente compensate le spese tra l'Azienda U.S.L. n. 7 e la Gerling-Konzern.

Carbonia, 23 giugno 2009

C. 15-3.10

IL CANCELLIERE


Il Giudice
Stefano


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Carbonia, 17 SET 2010
IL CANCELLIERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE USO APPELLI

Carbonia, 17 SET 2010





STUDIO LEGALE DE ANGELIS

Patrocinante nanti le Magistrature Superiori

Avv. Luca De Angelis
 Avv. Antonella De Angelis
 Avv. Luca Pierro
 Avv. Valeria Pau

**AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA**

26 OTT 2010

PROT. PG/25048/2010

SPETT.LE
 ASL 7
 VIA FAX 0781.6683246

Cagliari, 22 ottobre 2010

Oggetto: ASL 7 / MANCINI DONALD

Riscontro la pregiata Vs. del 21 ottobre u.s. per reinviarVi la sentenza integrale. Debbo precisare che Vi ho inviato la stessa sentenza per esteso in data 20 aprile 2010.

Le modalità di pagamento del dovuto alla controparte possono essere alternativamente costituite dal bonifico bancario al Mancini Donald con i dati che Vi invierò ovvero con assegno bancario intestato al Mancini Donald e fatto pervenire al mio Studio.

Attendo sempre riscontro sulla volontà o meno di appellare la sentenza.

Distinti saluti

Avv. Luca De Angelis

All. c.s.

Via Einaudi 11 09127 Cagliari Tel. 070.66.69.94 – 070.660305 Fax 070.6405589

www.studiolegaledeangelis.net
 E-mail: deangelis.luca@libero.it
 luca.deangelis@logmail.it

Si riceve esclusivamente previo appuntamento telefonico
 Si ricevono telefonate il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18



STUDIO LEGALE DE ANGELIS

Patrocinante nanti le Magistrature Superiori

*Avv. Luca De Angelis
Avv. Antonella De Angelis
Avv. Luca Pierro
Avv. Valeria Pau*

SPETT.LE
ASL 7
VIA FAX 0781.6683246


ASL 7/MANCINI DONALD

La controparte mi riferisce che il Mancini non ha e non intende aprire un conto corrente bancario. Pertanto, restano in attesa delle somma attraverso assegno circolare.

Distinti saluti

Cagliari, li 15 novembre 2010

Avv. Luca De Angelis



Via Einaudi 11 09127 Cagliari Tel. 070.66.69.94 – 070.660305 Fax 070.6405589

www.studiolegaledangelis.net
E-mail: deangelis.luca@libero.it
luca.deangelis@legalmail.it

*Si ricevono esclusivamente previo appuntamento telefonico
Si ricevono telefonate il lunedì e il giovedì dalla 17 alle 18*